

granza (una flagranza che dura 36 ore dal fatto) è indubbiamente sconosciuta anche ad uno studente di diritto, non soltanto ad un maestro di diritto.

L'idea che vi sia una flagranza che duri 36 ore è al di là di qualsivoglia concezione.

Nel concludere, desidero prospettarvi la seguente ipotesi: se ci trovassimo nella disgraziata situazione nella quale un parlamentare della Repubblica (deputato o senatore) commettesse o fosse coinvolto in una violenza negli stadi, essendoci la flagranza, egli potrebbe essere arrestato. Certo, poi bisognerebbe che intervenisse l'Assemblea, ma vedete in quale ginepraio andate a cacciarvi con queste norme che abbassano i livelli di garanzia?

Si abbassano i livelli di garanzia su un reato specifico, per fermare un fenomeno specifico, per fermare un fenomeno di violenza e, poi, si apre una pericolosa deriva autoritaria che finisce per investire tutto il complesso delle garanzie e dei diritti dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

Questo è il punto sul quale io penso che tutti dobbiamo riflettere, e riflettere secondo la nostra coscienza! Ed io, secondo la mia coscienza, voterò a favore di questi emendamenti soppressivi perché sono convinto, operando in questo modo, di difendere un bene prezioso: le garanzie del cittadino (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Villetti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini, al quale ricordo che dispone di un minuto. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, mi onoro di appartenere ad un gruppo, quello di Democrazia e libertà — La Margherita, che si è battuto con successo nell'agosto del 2001 per evitare, con il suo voto contrario, l'introduzione dell'arresto differito.

Noi abbiamo una cultura non episodica delle garanzie della democrazia; abbiamo

una cultura non facilmente impressionabile da qualche immagine televisiva; abbiamo un pensiero profondo. Dunque, a quell'indirizzo ed a quel voto io — come altri colleghi — atterrò il mio voto su queste proposte soppressive, ritenendo assolutamente inutile, nonché dannosa, per le motivazioni già espresse, l'introduzione dell'arresto di polizia ai fini detti.

In questo senso, credo che dovremmo sostenere i menzionati emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, sono stato chiamato in causa dal Governo e dal relatore.

Spero che, in questo caso, ripetere non nuoccia, ma l'autorevole dissenso del presidente Violante mi conduce a tornare al tema trattando del quale, stamane, ho contestato i dubbi relativi non soltanto alla costituzionalità, ma anche alla congruità tecnica della norma che loro chiamano di arresto differito.

Ripeto, ancora una volta, che non si tratta di arresto differito, ma di un sistema tecnico rinnovato per l'accertamento di una situazione formale che è già presente nel nostro codice e che non è quella dell'arresto differito, ma quella della quasi flagranza.

Finora, per comune opinione, e per testo di legge, per quasi flagranza si intende quella situazione nella quale l'ipotetico responsabile sia inseguito o venga trovato in possesso di oggetti indizianti (relativamente ad una certa colpevolezza). Adesso, invece, in vista di esigenze rinnovate, illuminate dalla possibilità tecnica di capire di più, si introduce non un istituto nuovo né un istituto liberticida, ma un sistema tecnico — per l'accertamento dell'istituto preesistente della quasi flagranza — il quale, quindi, non snatura il rapporto fra cittadino e libertà.

Inoltre, forse non sono più in tempo, ma, tanto per avvertire come i buoni sentimenti non siano sempre buoni con-

siglieri giuridici, mi permetterei di rammentare all'onorevole Fanfani (forse, — ripeto — non sono più in tempo perché lei, signor Presidente, non ha veduto la richiesta manuale che le feci a suo tempo) che, quando egli introduce specificamente per questo tipo di illeciti la possibilità che essi siano trattati in relazione all'evento ulteriore della lesione o del pericolo di terzi, deve combinare questo concetto con quello che nel codice penale è considerato il fatto lesivo non diretto alle lesioni ma che procura lesioni, il quale, sempre nel codice, è trattato come reato colposo, sia pure aggravato, mentre qua viene considerato reato doloso aggravato.

Il sistema, una volta per tutte, ha le sue coerenze; o lo si modifica nei presupposti o non si può fare, come diceva Mantini, una legislazione o una interpretazione episodica. Il primo sostegno alla libertà dei cittadini è poter contare sulla salvezza e sulla uniformità di un sistema, quello penale in modo particolare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Arrighi. Ne ha facoltà.

ALBERTO ARRIGHI. Signor Presidente, colleghi, ho serie perplessità sull'istituto aggiuntivo della flagranza differita perché secondo me di vero e proprio istituto aggiuntivo si tratta. Non voglio mettere in difficoltà il Governo, non voglio colpire il cuore di questo provvedimento che ha la nobile finalità di prevenire la violenza negli stadi, però è indubbio che questo provvedimento apre la strada a quelle che possono essere pericolose tentazioni di utilizzo degli stessi strumenti in altri ambiti della vita al di fuori degli stadi. Mi fido dell'onorevole Mantovano che ha più volte ribadito che questo provvedimento riveste il carattere dell'eccezionalità ed è limitato all'ambito della violenza negli stadi, difficilmente prevenibile nel momento in cui accade sulle curve.

Non voterò questi emendamenti, chiedo però al Governo di accettare gli identici emendamenti Siniscalchi 1.3, Lussana 1.12 e Cento 1.22 successivi e gli identici emen-

damenti Siniscalchi 1.4, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19, che chiedo di sottoscrivere in questo momento in aula, perché quanto meno vanno a limitare quello che è un uso pericolosissimo di tecnologie per reprimere fenomeni che diventano in questo modo soltanto potenziali. Credo che si apra una prospettiva orwelliana dell'uso della tecnologia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per dire che alcune delle argomentazioni che molto autorevolmente sono state utilizzate, non mi trovano d'accordo; mi riferisco in particolare alle argomentazioni svolte dal presidente Mancuso.

Proprio perché voglio contare su un quadro normativo di riferimento che, soprattutto sulla questione delicatissima delle libertà personali, possa assistere sia me sia qualunque altro cittadino, vorrei dire che non mi convince questa argomentazione per cui l'introduzione delle nuove tecnologie di ripresa possono rendere le 36 ore della flagranza differita insussistenti, perché altrimenti, con gli strumenti che erano già a disposizione tranquillamente dell'interprete, noi oggi, sulla scorta di una ricognizione fotografica, avremmo potuto legittimare l'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, e invece non è così. Questa è la ragione per cui ritengo che davvero noi stiamo non soltanto introducendo uno strappo nell'ordinamento ma forzando anche un istituto come quello dell'arresto in flagranza per coprire situazioni ed ipotesi che sono assolutamente estranee alla natura stessa del concetto di flagranza, che è quello della constatazione del fatto nel suo divenire alla presenza dell'ufficiale o comunque dell'agente di polizia giudiziaria o comunque del rappresentante delle forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.11 e Cento 1.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	452
<i>Votanti</i>	451
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Voti favorevoli</i>	167
<i>Voti contrari</i>	284).

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Fanfani 1.17.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	445
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Voti favorevoli</i>	174
<i>Voti contrari</i>	271).

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Siniscalchi 1.3 e Cento 1.22

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Siniscalchi 1.3 e Cento 1.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i>	454
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Voti favorevoli</i>	211
<i>Voti contrari</i>	243).

Ricordo che l'emendamento Fanfani 1.18 è stato ritirato.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Siniscalchi 1.3, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento e con quello precedente, sul quale avremmo voluto intervenire, come è stato percepito anche dal collega che è intervenuto poc'anzi e come spero venga percepito da molti in quest'aula, si cerca di porre un argine tecnico ma, soprattutto un argine legislativo, alla prima parte, al nucleo centrale di questa norma.

Senza percorrere sentieri molto arditi dal punto di vista giuridico, la Camera ha votato, per la prima volta nella nostra legislatura e nella nostra legislazione complessiva, il concetto di una flagranza che non è flagranza. È la prima volta che leggiamo nel testo di una legge che si può fare un'indagine sulla fragranza entro 36 ore quando la stessa parola, tutti gli studi e anche l'estensione al concetto di quasi flagranza hanno sempre dimostrato che la flagranza non la si deve accertare, la si deve constatare.

Ora occorre porre rimedio a questo *vulnus* e questo rimedio vorremmo porlo cercando almeno di rendere più seria e più consistente questa enorme forma di

repressione indiscriminata che è stata messa in atto. Queste norme possono andare bene a condizione che sia stata registrata non solamente una qualunque presenza fotografica, perché in questo caso non sarebbero necessarie nemmeno le 36 ore. Ricordo anche come sia pericoloso, ci torneremo in seguito, quell'inciso « o altri elementi di fatto », (non si tratta soltanto di un riferimento all'accertamento video fotografico); l'utilizzo di una « o » disgiuntiva è molto significativo ma non si sa a cosa sia riferito: se alle confidenze, alle delazioni, alle indicazioni. Tutto è rimesso e scaricato sulle spalle del poliziotto. Qui noi preghiamo, però, di considerare la possibilità di limitare questa attività ai reati commessi con evidente violenza nei confronti delle persone, altrimenti veramente rischiamo di arrivare ad un'incriminazione fotografica con elementi di riferimento vaghi, nei confronti di chichessia e, quel che è più grave, scaricando e scavalcando completamente la responsabilità dell'accertamento del magistrato. Quindi invito l'Assemblea a riflettere su questo complesso di emendamenti che non sono emendamenti soltanto miei o nostri, vedo che sono anche di altri gruppi che si sono fatti carico di porre norme di contenimento nei confronti di questo pericoloso sistema introdotto con questo decreto-legge che niente ha a che vedere col contenimento dei fenomeni di violenza sportiva e, soprattutto, con un'indagine seria e approfondita sulla sociologia del fenomeno della violenza sportiva spesso alimentata, come a tutti è noto, da spinte di violenza, da spinte di razzismo, da spinte di eversione che, certamente, non possono essere perseguite in questo modo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presi-

dente, do per presupposte — e quindi non le ripeto, perché non sarei in grado di farlo altrettanto bene — le valutazioni svolte prima dall'onorevole Filippo Mancuso sulla quasi flagranza. Quindi, se ci troviamo in una condizione assimilabile alla quasi flagranza, mi permetto di fare, a proposito di questi emendamenti, un esempio concreto: viene compiuta una rapina e due passanti riferiscono ai carabinieri i connotati dei rapinatori; a distanza di cento metri i carabinieri che ricevono, al posto di blocco, la notizia della descrizione fisica — notizia che ricevono non certo con un'individuazione fotografica — effettuano l'arresto in stato di quasi flagranza. Trasferiamo questo esempio al nostro caso: vorrei sapere quale sia la differenza e vorrei sapere per quale motivo le forze di polizia dovrebbero privarsi di elementi che fanno emergere con evidenza il fatto.

I termini non sono mai utilizzati a caso in un testo legislativo: ricordo l'utilizzo del termine « evidenza » nell'articolo 425 del codice di procedura penale e come la sua eliminazione abbia portato al proscioglimento nell'udienza preliminare in ipotesi in cui la prova era contraddittoria. Quindi, inserire o meno il termine « evidenza » — che in questo caso è presente nel testo — circoscrive notevolmente la portata delle informazioni testimoniali che le forze di polizia assumono per arrivare poi all'individuazione degli autori della violenza.

È evidente che si tratta di un punto importante del decreto-legge, un punto importante anche per due ulteriori considerazioni di fatto: innanzitutto, sono attualmente pochissimi gli impianti sportivi dotati di strumenti di identificazione fotografica o video. Si ridurrebbero quindi a poche decine di partite i casi in cui questo provvedimento potrebbe essere concretamente utilizzato negli stadi dotati di tali strumenti. La seconda considerazione di fatto è la seguente: molto spesso ci si trova di fronte a soggetti travisati; è il caso ultimo dei 35 arrestati per i fatti di violenza in occasione della partita Verona-Cagliari, per i quali gli altri elementi che rendono evidente il fatto sono assoluta-

mente indispensabili, dato che le ricognizioni fotografiche o l'individuazione attraverso i filmati sono insufficienti. Ci può esser un principio di identificazione attraverso la fotografia (il colore del maglione, il tipo di pantalone) che, con gli altri elementi, porta ad una identificazione certa. Vorrei capire la ragione per la quale, a questo punto dell'esame del provvedimento e, quindi, quando è già stato messo, lo dico tra virgolette, « in salvo » l'istituto della quasi flagranza o flagranza differita, ci si debba privare di questo strumento di accertamento dei violenti (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con questi emendamenti vogliamo eliminare l'inciso al quale facevo riferimento prima, inciso che consente l'arresto non solo quando vi sia stata ripresa fotografica e, quindi, certezza sull'identità della persona, ma anche quando vi sia una identificazione dovuta ad « altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto ». Non vogliamo rimediare ad una norma illegale! Vogliamo dare forma giuridicamente più certa e più garantista ad una norma che riteniamo legale! Quando si parla di flagranza non bisogna pensare ad un concetto statico nel tempo, perché il nostro codice penale fu scritto ormai quasi settant'anni fa.

Bisogna pensare che il diritto non nasce, come diceva un insigne giurista, come Pallade armata dal cervello di Giove, ma è il frutto di un divenire storico che solo pigrizia mentale può ignorare. Allora, quando pensiamo al concetto di flagranza, dobbiamo anche coniugare tutti i problemi posti da tale istituto — che correttamente sono stati enunciati anche dal collega Siniscalchi — con la capacità di individuazione attraverso sistemi di *recorder* moderni, che non esistevano al momento in cui è stato scritto il nostro codice, nonché con la certezza che essi possono dare, che

va ben al di là della mera dichiarazione presente nel codice stesso con riferimento agli elementi, alle tracce, al corpo del reato in possesso di chi lo aveva commesso quali elementi che rendessero certo chi ne fosse l'autore.

In queste condizioni, si può tranquillamente affidare alla polizia giudiziaria uno strumento che, se correttamente utilizzato — lo ribadisco, anche perché è un invito: se correttamente utilizzato —, può utilmente essere impiegato per reprimere fenomeni di violenza. Non discuteremo di questo problema — in proposito intendo rispondere ai censori che mi contestano valutazioni contrarie a precedenti orientamenti che non rinnego — se nel frattempo non si fosse assistito ad una pericolosissima ingravescenza di questo fenomeno, se la gente non fosse piena fin sopra i capelli di ciò che sta avvenendo negli stadi, se la gente non fosse stanchissima e l'opinione pubblica non fosse tutta d'accordo nel ricercare strumenti di repressione di fenomeni di violenza gratuita, che sono anche fenomeni di grande inciviltà che si verificano all'interno degli stadi, ma che poi molto spesso devastano intere strade ed interi quartieri cittadini e devastano i treni.

Allora, non possiamo impedire che, attraverso uno strumento che trova collocazione giuridica nel sistema e — lo ripeto — che trova collocazione giuridica nell'evoluzione tecnica alla quale il sistema deve adeguarsi, trovi anche collocazione ciò che stiamo facendo. Peraltro, non ci troveremo oggi a discutere di questo problema, se la legislazione attuale o la situazione attuale avessero consentito di risolverlo. Dovete riflettere su questo: se oggi avessimo la possibilità e gli strumenti tecnici per affrontare seriamente questo fenomeno, non vi sarebbe bisogno di questa misura, perché l'arresto in flagrante esiste.

Ve la sentireste di mandare 100 o 200 ragazzi di vent'anni, poliziotti, ad affrontare un'orda di barbari scalmanati capaci di fare di tutto, che sono riusciti a portare all'interno degli stadi anche motorini poi gettati di sotto, che scardinano le poltrone,

che sono in possesso di razzi? Ve la sentireste di fare una cosa di questo tipo? Questo non è rimangiarsi in coscienza ciò che si è fatto in passato; è avere l'elasticità mentale di adeguare il proprio essere e le proprie esigenze ad una società in evoluzione.

Allora, signori della maggioranza, proprio perché da questa parte vi è una disponibilità ad affrontare il problema con la serietà che lo stesso impone e con l'onestà di pensiero che stiamo dimostrando, non potete insistere nel proporre il testo in esame, lasciando l'inciso secondo cui vi è la possibilità di arrestare qualsiasi persona la cui identificazione non avvenga attraverso le riprese televisive che danno certezza, ma avvenga anche attraverso « altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto ». Ciò si pone contro la necessità di avere certezza, di avere correttezza e si pone contro l'esigenza anche di correttezza nei confronti dei cittadini che nessuno di noi può neanche per un momento obliterare. Questa è una garanzia e, sotto tale profilo, credo che tutti dobbiamo veramente porci in quest'ottica di civiltà (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, mi riconosco in quella visione del codice penale che ha espresso il collega Villetti. Apprezzo, tuttavia, le considerazioni dell'onorevole Filippo Mancuso, anche se ne dissento. Onorevole Filippo Mancuso, seguendo il suo ragionamento, lei non può quanto meno non accettare questi emendamenti. Se, infatti, può rientrare nel concetto di quasi flagranza lo strumento tecnico di accertamento dell'autore possibile e probabile di un reato con la tecnologia, non può consegnare alla polizia la fase di valutazione delle prove che conducono all'arresto per un lungo periodo di tempo come indicato in questo testo (ossia 36 ore).

Quello che ha fatto il sottosegretario è proprio l'esempio del pericolo insito in questa norma. Abbiamo faticato anni ed anni — lo dico ai colleghi Biondi, Pecorella, Saponara, Ghedini — in questo paese per arrivare a dire che la formazione della prova di responsabilità deve avvenire in contraddittorio e davanti al giudice. La Costituzione dice che solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria si può privare della libertà un cittadino, salvo i limiti indicati nella flagranza e quasi flagranza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 18,07*)

ANTONIO SODA. Una o più dichiarazioni di servizio possono essere erronee, una o più dichiarazioni testimoniali possono essere anch'esse erronee, se non calunniose. Per quanto riguarda i riconoscimenti fotografici sappiamo quante volte si riconosce in fotografia Tizio mentre poi è Caio o Sempronio. In virtù di una possibilità di tali errori voi consentite l'arresto: qui siamo completamente al di fuori della quasi flagranza. L'esempio che ha fatto il sottosegretario è relativo al concetto dell'immediatezza del fatto. Le indicazioni fornite dai cittadini al carabiniere o al poliziotto quando dicono « è lì e sta correndo verso quella strada », « è un nero, è un bianco », « è anziano » non implicano valutazioni probatorie. Allora sì che siamo all'interno del concetto di quasi flagranza.

Tuttavia, quando parlate di altri elementi apprezzati e valutati dalla polizia in un arco di tempo così dilatato rispetto al momento di consumazione del fatto, non soltanto fuoriusciamo dal sistema processuale penale italiano, ma andiamo anche in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e con il principio di formazione della prova in contraddittorio davanti al giudice. Ecco la pericolosità di questa norma.

Espungete almeno questo dal testo e lasciate che l'utilizzazione della tecnologia — per quanto abbia alcuni dubbi anche

sulla legittimità di ciò — sia l'unico strumento attraverso il quale sopperire al mancato arresto in flagranza. Almeno questo dovremmo riuscire a fare in questa Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, la Lega nord ha avuto sempre alcuni principi — pochi, ma assolutamente certi — che ispirano la propria azione nel campo della giustizia: prevenzione dei reati, certezza della pena e garanzie personali per tutti. Purtroppo, la classe politica — abbiamo assistito in quest'aula al dibattito sull'indultino — spesso manda segnali contraddittori. Vi sono leggi emergenziali al confine della costituzionalità per quanto riguarda i diritti delle persone ed eccessi di buonismo che creano un clima di impunità generalizzata nel nostro paese. La nostra linea — lo voglio ripetere — è coerente da sempre e coniuga la garanzia dei diritti per tutti con il rigore indispensabile nei confronti di chi sbaglia proprio per creare una società nella quale vi sia responsabilità.

Siamo — in questa occasione lo vogliamo dire chiaramente — contro le leggi speciali o riferite a particolari perimetri territoriali. Sul caso della violenza negli stadi in via eccezionale, constatando la gravità di tale fenomeno, possiamo accedere ad una mediazione. Quest'ultima, però, deve avere alcune caratteristiche: l'arresto differito entro 36 ore deve avvenire solo ed unicamente con prove assolutamente certe, e crediamo che la documentazione video fotografica possa essere una prova certa.

Riteniamo assolutamente inaccettabile che « altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto » — la dizione già più volte citata —, cioè delle testimonianze che vengono ritenute evidenti, possano in qualche modo giustificare un arresto a distanza di

tempo e non in flagranza. L'arresto infatti — lo vorrei ricordare a tutti (magari qualcuno in quest'aula qualche spiacevole episodio personale lo potrebbe raccontare) — è un episodio di una tragicità inaudita nella vita di una persona. Non possiamo dunque accettare neanche un solo errore da questo punto di vista.

Pertanto, su questo secondo punto abbiamo presentato un emendamento perché crediamo occorra evitare di togliere diritti alle persone e di commettere errori e possibili abusi. In questi casi resta comunque la procedura normale che consentirà attraverso delle testimonianze verificate di accertare se quella persona è veramente responsabile. La posizione della Lega è favorevole a questi identici emendamenti ed invitiamo pertanto tutta l'Assemblea a fare un esame di coscienza sulle posizioni assunte in passato (che hanno fatto dilagare il malcostume nel nostro paese) e ad avere per il futuro degli atteggiamenti sì garantisti, ma anche di maggiore severità nei confronti di coloro che delinquono (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Credo che ci troviamo in un momento molto delicato. Vi è un giudizio unanime, in quest'aula, sul fatto che siamo di fronte ad un fenomeno che rasenta la barbarie. Non vi sono spettacoli nelle televisioni di altri paesi che mostrino le scene indecorose e barbare di quello che accade nel nostro campionato (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PIER PAOLO CENTO. Ma che cosa dici? Falla finita!

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Posso

parlare o deve intervenire, onorevole Cento? E lei sarebbe un esempio di democrazia?

PIER PAOLO CENTO. Vieni in curva (*Proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Onorevole Cento! Onorevole Pescante! Onorevole Pescante, mi scusi ma la tutela spetta al Presidente, non si faccia giustizia da solo!

Scusate, onorevoli colleghi: chi urla, chi interrompe (onorevole Cento)! Ma ci facciamo ridere dietro tutti! Stiamo parlando di un problema enormemente serio, che il sottosegretario sta affrontando dal suo punto di vista. L'onorevole Cento e gli altri naturalmente potranno interloquire, ma adesso lasciamo parlare il sottosegretario Pescante.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Fra le caratteristiche di questa violenza, cari colleghi, vi è l'assoluta immotivazione. Nelle percentuali citate dal collega Mantovano solo il 3 per cento degli incidenti sono motivati da arbitraggi cosiddetti discutibili. Solo il 3 per cento! Tutto il resto sono scontri, violenza inaudita, che solo per il 25 per cento avviene negli stadi. Tutto il resto avviene fuori degli stadi, dove non ci sono telecamere, dove non ci sono rilievi fotografici (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)! Il 75 per cento della violenza è una violenza che non ci può abituare a tollerarla quotidianamente! La nostra società è stufa, non solo il mondo sportivo! Ebbene, avete criticato questo fenomeno, ma sappiate che questo provvedimento si applicherà a non più di 28 stadi, a non più di 14 partite! Restano fuori 6 mila partite e tutti gli stadi che non rientrano in questo sistema di controllo!

Naturalmente non entro negli aspetti di carattere giuridico, che sono stati già affrontati dal collega Mantovano, ma dico solo, di fronte a questa violenza, che considera le partite zona franca, zona d'impunità, che si saccheggia un autogrill

e si distruggono treni: ebbene, lì non ci sono telecamere (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)! Si picchiano i poliziotti nelle stazioni durante il tragitto con i treni: lì non ci sono telecamere! Si accoltellano le persone a dieci chilometri dallo stadio: lì non ci sono telecamere!

Scusate, scusate, scusate l'enfasi. Non è un'enfasi che vuole annullare un concetto di garantismo (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

RENZO INNOCENTI. Aspettiamo il Governo su questo!

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Dico solo che non si può sostenere che si vuole combattere con chiarezza questo fenomeno — e non ci siano per cortesia dichiarazioni di consenso — quando poi nei fatti questo decreto-legge viene annullato e vanificato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lolli. Ne ha facoltà.

GIOVANNI LOLLI. Signor Presidente, ho ascoltato l'enfasi con la quale è intervenuto il sottosegretario Pescante in questa perorazione. Mi verrebbe da dire che questa stessa enfasi poteva essere utilizzata nella predisposizione di quel disegno di legge organico su questa materia — promesso un anno fa — che poteva intervenire sugli aspetti generali ricordati dall'onorevole Pescante e del quale, purtroppo, non si è avuta traccia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

Qui stiamo parlando di un problema circoscritto e, per favore, limitiamoci a ciò! Infatti, in linea generale, siamo tutti d'accordo nel riconoscere l'esistenza di un gravissimo problema nonché la necessità di interventi seri e rigorosi; in quest'aula, non vi è stata nessuna tolleranza e nes-

suna complicità. Stiamo discutendo se questi interventi siano efficaci o meno.

Voi avete scelto una strada, che è stata contestata; tuttavia, su di essa ormai vi siete incamminati. Questa strada — io sono contrario — può avere una qualche logica, raccogliendo le indicazioni e il ragionamento che autorevolmente ha svolto in questa sede il presidente Mancuso, se almeno si accetta questo emendamento. Tale proposta emendativa rende coerente la norma che avete predisposto, altrimenti davvero vi è uno strappo ed è profondo.

Allora — mi rivolgo a tutti colleghi —, vuol dire che le preoccupazioni che alcuni di noi avevano espresso erano assolutamente accettabili e serie. Dunque, mi aspetto che almeno su questo emendamento la coscienza garantista, che so così diffusa in questo Parlamento, si possa esprimere (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini, il quale tuttavia è già intervenuto sul complesso degli emendamenti.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, è intervenuto il rappresentante del Governo!

PRESIDENTE. Non so se posso darle la parola, tra l'altro aveva chiesto di parlare anche l'onorevole Ciani.

Le consento comunque di intervenire onorevole Mantini, vuol dire che l'onorevole Ciani parlerà a titolo personale.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, rispondo brevemente alle parole del sottosegretario Mantovano e alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Pescante.

In primo luogo, vorrei sottolineare che il garbo e la competenza con cui il sottosegretario Mantovano ci ha esposto alcune riflessioni e, soprattutto, l'esempio della rapina non sono sufficienti non solo a farci cambiare idea, ma anche a dimostrare alcunché.

Dovremo tener presente che non stiamo parlando soltanto della cosiddetta quasi flagranza, ma di un mezzo preordinato ad un fine, vale a dire l'arresto di qualcuno. Vorrei riportare l'attenzione dei colleghi sulle fattispecie: non stiamo parlando di rapine, ma dell'estensione dell'arresto cosiddetto differito e di questa amplissima nozione di quasi flagranza anche nei confronti di chi tira una bottiglietta di plastica che non crea alcun evento, cioè che non colpisce nessuno e che non crea alcun danno.

Stiamo discutendo dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 e, in questo caso, anche di incitamento alla violenza. Dunque, fattispecie e comportamenti che sono difficilissimi da individuare con il mezzo videofotografico e che per la gravità in sé, non possono dar luogo automaticamente alla privazione della libertà.

Vorrei fosse chiaro che l'esempio della rapina non c'entra per nulla e, soprattutto che, in questo caso, non dobbiamo pensare solo al tema della quasi flagranza nel senso che l'utilizzo delle tecnologie video oggi estenderebbe in qualche modo le facoltà di intervento delle forze di polizia in una situazione in cui l'arresto è difficile da attuare.

Stiamo parlando di questo tipo di misure di privazione della libertà nei confronti di alcune specifiche fattispecie. Poc'anzi, sbagliando, non abbiamo accolto l'emendamento Siniscalchi 1.3, che voleva ricondurre l'arresto differito ai casi in cui vi fosse stata violenza sulle persone. Stiamo introducendo, quindi, il cosiddetto arresto differito per queste fattispecie.

In secondo luogo, il sottosegretario Mantovano dice che ormai siamo d'accordo sul primo elemento, e dunque possiamo andare avanti; quindi, dalla quasi flagranza passiamo alla « quasi-quasi flagranza », vale a dire anche ad altri elementi materiali da cui derivi qualche evidenza, che l'emendamento in esame propone di sopprimere, ossia le testimonianze. In altre parole, stiamo andando totalmente al di fuori del concetto di quasi flagranza, che pure è stato esteso in precedenza.

Vorrei sperare davvero, allora, in un voto consapevole su questo punto da parte di tutti i colleghi, per far sì che un provvedimento di questo tipo — che già contiene « asprezze » sotto il profilo delle garanzie — possa essere più giusto e meno iniquo.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini...

PIERLUIGI MANTINI. In conclusione, vorrei ricordare al sottosegretario Pescante — che non vedo presente in aula — che la gravità dei fenomeni che stiamo esaminando, da tutti condivisa, non può avere una risposta solo in termini di misure di polizia. Non è retorica, poiché sembra che, man mano che si alza il livello di allarme del fenomeno, si debba innalzare la risposta sotto il profilo del tasso di misure di repressione. Ne abbiamo già introdotte unanimemente molte, ma non è esclusivamente con la polizia che si governa tale fenomeno.

Il sottosegretario Pescante è preoccupato dal fatto che si vedano immagini di violenza negli stadi, che evidentemente generano turbative; vorrei persino dire — e non si tratta di una battuta — che un uso più saggio, e dunque meno spettacolare, del mezzo televisivo potrebbe rientrare in una congrua strategia di contenimento di questi fenomeni.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, lei non aveva diritto alla parola perché era già intervenuto sul complesso degli emendamenti, non mi ero sbagliato. Mi sono consultato con gli uffici, ma comunque è un atto di liberalità che penso apprezzerà anche l'onorevole Micheli.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato gli interventi su questo aspetto assai delicato, e forse è opportuno

che intervenga, perché la richiesta che avanzo potrebbe rendere in questo momento differibili altri interventi.

Credo che gli argomenti pro o contro gli emendamenti al nostro esame siano molti, e tutti molto seri e richiedano un ulteriore approfondimento. Visto che comunque dobbiamo affrontare altri emendamenti, propongo di accantonare l'esame degli identici emendamenti Siniscalchi 1.4, Lussana 1.14 e Fanfani 1.19, dell'emendamento Buontempo 1.26 e dell'emendamento Lussana 1.24, in modo da avere la possibilità di riconvocare il Comitato dei nove al termine della seduta, per ridiscutere con serenità, come è possibile.

PRESIDENTE. Presidente Pecorella, credo che non vi siano obiezioni, e pertanto la sua proposta può ritenersi accolta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.5.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.

Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e ciascuno voti per sé.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	452
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Voti favorevoli</i>	195
<i>Voti contrari</i>	257).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Siniscalchi 1.6 e Buontempo 1.27.

Vedo che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Pertanto, ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la sua

parola; è nota la sua correttezza, ma si tratta di emendamenti importanti. La pregherei di togliere il piede dall'acceleratore visto che si tratta di cose molto delicate e a volte anche incomprensibili per come sono scritte.

A cosa tende questo mio emendamento? È noto che sono intervenuto in sede di discussione generale e che ho in quella sede espresso il mio dissenso su questo provvedimento. Tuttavia, quando si lavora in aula si deve cercare di andare alle cose che contano. Se si accetta l'ipotesi della flagranza differita, su questo punto a me pare che se le 36 ore diventassero 12 ore noi avremmo quella idea di continuità di flagranza che i sottosegretari e il relatore hanno evidenziato nei loro interventi. In altre parole, con le prove fotografiche o con altre prove nell'ambito delle 12 ore successive all'evento, si può procedere all'arresto sulla base del fatto che nel momento in cui si è verificato l'evento la polizia non poteva intervenire per fare il fermo o l'arresto. Seguendo questa logica, a me pare che l'indicazione di 12 ore, anziché 36 ore, dia l'idea di una continuità, di una vicinanza al reato, di una visione immediata di quello che è accaduto e quindi si ha la possibilità di intervenire con più tempestività. Infatti, per concludere, onorevoli colleghi, seguendo la logica, che non condivido — ma questa è maggioritaria in aula —, accade che, mentre chi ha compiuto un reato grave nelle 36 ore ha possibilità di organizzarsi, le stesse forze dell'ordine con 36 ore di tempo, probabilmente, vanno più a rilento. Se, invece, le ore sono 12 c'è un'accelerazione nella ricerca delle responsabilità.

Pertanto, questo è il motivo per il quale con il mio emendamento propongo di sostituire le 36 ore con le 12 ore per far scattare il meccanismo della flagranza differita.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Siniscalchi 1.6 è stato ritirato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, capisco l'ostinazione, la caparbia e la determinazione con cui l'onorevole Buontempo già da qualche mese prova a demolire l'efficacia del provvedimento che si pone in essere. Tuttavia, egli è persona troppo intelligente per non ritenere che mettere l'inciso 12 ore è come sopprimere l'articolo. Infatti, le 36 ore, in realtà, sono assolutamente necessarie alle forze di polizia per procedere all'identificazione, com'è evidente, di una persona che magari è stata ripresa dalla televisione. Le partite, come tutti sappiamo, si svolgono di pomeriggio e se noi mettiamo entro 12 ore ciò significa entro le 5 del mattino successivo: quindi, è materialmente impossibile porre in essere ogni azione (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*). Non siamo stupidi, lo capiamo tutti!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buontempo 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	437
Votanti	435
Astenuti	2
Maggioranza	218
Voti favorevoli	47
Voti contrari	388).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.20.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro espresso dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento di garanzia, perché abbiamo detto che la

polizia può arrestare nel limite di 36 ore una persona che è stata ripresa, ossia le cui sembianze sono state registrate da un videoregistratore.

È un atto di civiltà dire a questa persona, quando ci si reca ad arrestarla, perché lo si fa, facendogli al contempo vedere la fotografia che lo riprende. Questo fatto mi sembra fondamentale per evitare scambi di persona ed anche per consentire un minima possibilità di verbalizzazione delle osservazioni. Infatti se ci si reca da una persona e gli si comunica che la si vuole trarre in arresto perché il giorno prima era allo stadio, risulta ovvio che quest'ultima non ha possibilità di difesa se non affermando di essere stata al mare. Se invece gli si fa vedere la fotografia, il soggetto avrà la possibilità di non riconoscersi in essa, obiettando, ad esempio, di avere i capelli, magari essendo calva la persona ritratta. Da ciò deriva la possibilità da parte della polizia giudiziaria di adottare una norma — già esistente nel nostro codice — secondo cui ci si deve astenere dall'arresto di persone che risultino oggettivamente estranee.

Ecco perché, se letto correttamente, questo è un emendamento di civiltà che non tocca minimamente il testo, ma che pone i cittadini — che possono essere oggetto di questo intervento — in una posizione di garanzia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, il mio amico, onorevole Paolone, mi ha sempre parlato della scorrettezza politica dell'onorevole Enzo Bianco, ma non ci volevo credere. Oggi invece ne ho avuto la piena dimostrazione e ti ringrazio, onorevole Paolone, per avermi avvertito.

Onorevole Enzo Bianco, probabilmente lei ha votato l'unico emendamento che l'altra volta fu approvato, attraverso il quale chiedevo — in relazione alla pericolosità o meno di una persona — di comminare un'ammenda o un arresto.

GIUSEPPE FANFANI. Questo non c'entra però, abbi pazienza!

TEODORO BUONTEMPO. Lei, onorevole Enzo Bianco, non ha letto tutti miei emendamenti, quindi risulta scorretto da parte sua affermare che io intendo « demolire ». Se il suo è un messaggio politico per accattare qualche voto, le tifoserie la conoscono troppo bene per votare lei o a favore del suo partito.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	453
<i>Votanti</i>	440
<i>Astenuti</i>	13
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Voti favorevoli</i>	215
<i>Voti contrari</i>	225).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1.7.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso questo emendamento si pone l'accento sul secondo grave problema che caratterizza questo provvedimento, cioè quello recato dal capoverso 1-*quater*. In questo capoverso si prevede, sostanzialmente, una modifica del codice di procedura penale, in particolare dell'articolo 274, comma 1, lettera *c*) e dello stesso articolo 280. Questi articoli hanno raggiunto una loro dimensione definitiva attraverso un'importante

riforma approvata da questa Camera nel 1995. Si trattava della riforma sui principi che regolano la custodia cautelare ed in cui venivano previsti i tetti massimi per poter giustificare un provvedimento di tal fatta.

Orbene con l'introduzione di questa norma si sovverte definitivamente un duplice principio e cioè quello secondo cui è rimesso al magistrato — in particolare al giudice delle indagini preliminari — il potere discrezionale di disporre la custodia cautelare. Ciò perché lo si vincola, come è detto testualmente, al fatto che l'arrestato — arrestato in virtù di una specie di flagranza che l'Assemblea si è inventata poco fa, sulla quale però pendono le opportune riserve rappresentate dal prudente accantonamento chiesto ed attuato poc'anzi — deve necessariamente registrare una convalida.

Infatti, visto che è stato arrestato per reati che non entrano nei titoli obbligatori di custodia (sui quali porta la sua valutazione il giudice), mi riferisco all'arrestato dal poliziotto, dal carabiniere, dal finanziere, dal vigile urbano, tanto per intenderci, all'arrestato senza convalida, all'arrestato in virtù di quella identificazione che poi è accompagnata da quella « o » disgiuntiva o da vociferazioni o da indicazioni sulle quali sono già intervenuti i colleghi contestando, a mio avviso, una tutt'altro che convincente rappresentazione che di questo autentico scempio legislativo ha compiuto il sottosegretario di Stato per l'interno —, al giudice viene ormai imposto un criterio di custodia quasi obbligatoria. Mi pare sia una cosa che può avere un qualsiasi titolo di giustificazione con riferimento alla questione dell'arresto, che voi continuate a definire non si sa perché arresto in flagranza (in flagranza che non è flagranza, in flagranza differita, oppure seguendo le ardimentose sperimentazioni dialettiche sulla pelle della povera gente che dovrà far le spese di questi esperimenti delle 36 ore che vengono effettuati sul filo di risentimenti, di approssimazioni, stravolgendo, come è stato detto poc'anzi, tutto ciò che abbiamo

costruito in materia di prove incrociate, in materia di prove da raccogliere nel dibattimento).

Sembra che stiamo discutendo in un'altra aula; non sembra quell'aula in cui, per anni e anni, si è sentito parlare della necessità che le prove e gli elementi di prova li raccolga soltanto il magistrato e che sulla decisione di libertà provvisoria decida esclusivamente il magistrato nel contraddittorio delle parti.

Questo è il motivo per cui vi preghiamo di riflettere sul capoverso 1-*quater* dove è previsto l'arresto da eseguire per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*; mi riferisco al lancio di bottiglie, dei sassi, dei petardi, a questi grandi sintomi di violenza sui quali ci si riscalda tanto, per non fare, poi, assolutamente niente nei confronti dell'indagine sociologica che essi meritano. Vi è stato solo un tentativo con il Governo di centrosinistra, quando il ministro Melandri ha presentato un progetto dal quale abbiamo ricavato la nostra proposta di legge.

Questo è motivo per cui invito ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame che prevede la soppressione del capoverso 1-*quater*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	446
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Voti favorevoli</i>	212
<i>Voti contrari</i>	234).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Siniscalchi 1.8 e Cento 1.23.

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti non accedono all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Siniscalchi 1.8 e Cento 1.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	455
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Voti favorevoli</i>	214
<i>Voti contrari</i>	241).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Buemi 1.01.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Buemi 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	454
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Voti favorevoli</i>	57
<i>Voti contrari</i>	397).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-bis.1.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	456
<i>Maggioranza</i>	229
<i>Voti favorevoli</i>	215
<i>Voti contrari</i>	241).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.5.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	455
<i>Votanti</i>	453
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	213
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.1.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	449
<i>Votanti</i>	447
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Hanno votato sì</i>	206
<i>Hanno votato no</i> ..	241).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1-ter.4.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1-ter.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	460
<i>Votanti</i>	459
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	230
<i>Hanno votato sì</i>	211
<i>Hanno votato no</i> ..	248).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.2.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	456
<i>Votanti</i>	454
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Hanno votato sì</i>	212
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-ter.3.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-ter.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	450
<i>Votanti</i>	449
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	225
<i>Hanno votato sì</i>	210
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 1-quater.1.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento non accede all'invito al ritiro.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 1-quater.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	449
<i>Votanti</i>	447
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Hanno votato sì</i>	208
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-*quater*.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	460
<i>Votanti</i>	456
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	229
<i>Hanno votato sì</i>	451
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo atto che, per motivi tecnici, il dispositivo di voto dell'onorevole Cassano non ha funzionato dalla diciottesima alla ventiseiesima votazione.

Prendo atto che i presentatori del subemendamento Buontempo 0.1-*quater*.2.1 non accedono all'invito al ritiro.

Passiamo quindi alla votazione del subemendamento Buontempo 0.1-*quater*.2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a cosa tende questo mio subemendamento, dal momento che si fa spesso riferimento alla legislazione straniera? La violenza, infatti, va combattuta in primo luogo responsabilizzando lo sportivo. Chiedo, allora, che insieme alla numerazione dei biglietti di

entrata negli stadi vi sia la identificazione della persona, come avviene al nord (che si cita): un posto, una persona. Infatti, chi sta assistendo ad una partita esce automaticamente dall'anonimato, ha un posto assegnato, con un numero; spesso è l'anonimato che consente a chi è più vile, tra l'altro, di commettere un delitto.

Allora, onorevole Pescante: proprio a lei, che ha fatto un'apertura su altri provvedimenti per la sicurezza negli stadi ed ha abbondantemente citato l'Inghilterra, chiedo quali siano gli ostacoli, se non tecnici ed organizzativi, da superare, facendo spendere qualche lira alle società che emettono i biglietti? Quello di consegnare un biglietto con un nome? La *privacy* viene mantenuta perché la società, se ne facesse un cattivo uso, verrebbe punita. Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che ogni persona che è allo stadio non è anonima, e che non si può nascondere nel mucchio, perché il suo nominativo è registrato con il numero del posto a sedere che lui ha occupato.

Infatti, onorevoli colleghi, molti incidenti avvengono perché le società sportive vendono più biglietti dei posti disponibili negli stadi. Questa è la verità! Sapete a Roma quanti biglietti in più si vendono per le curve? Duemila biglietti in più! Sono arrivati a togliere alcune file di seggiolini! Perché è avvenuto?

Nel momento in cui nella curva non si sta tutti a sedere e c'è quindi l'anonimato, lì diventa zona di nessuno, perché se anche il responsabile di un club di tifosi volesse intervenire per impedire che un cretino compia atti delittuosi non lo potrebbe fare, dal momento che le persone sono in piedi e le società hanno venduto più biglietti rispetto alla capienza dello stadio.

In conclusione, questo subemendamento va nella direzione di quella responsabilità del tifoso perché noi dobbiamo consentire al tifoso per bene di difendersi. Ci si può difendere solo con il nome ed il posto, e non facendo vendere alle società più biglietti e fregandosene della sicurezza. Lo sapete che al *derby* Roma-Lazio non si trovavano le chiavi per aprire le porte di